



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 2021 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 128 del 01/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99 CON LA PROVINCIA DI VARESE - COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI (PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2029).



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99 CON LA PROVINCIA DI VARESE - COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI (PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2029).

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 92 in data 10/02/2021 della S.C. Risorse Umane qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68 rubricata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

richiamato in particolare l'art. 11 della suddetta Legge 68/99 ove prevede che al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge e che nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;

richiamato altresì il provvedimento deliberativo n. 591 del 23.6.2011 con il quale l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese autorizzava la stipula di convenzione ex art 11 L. 68/99 con la Provincia di Varese – Collocamento Mirato Disabili per l'assunzione di soggetti disabili approvandone nel contempo il relativo testo;

rilevato che la suddetta convenzione della durata di sei anni, ha avuto decorrenza dall'1.07.2011 ed è scaduta con la data del 30.05.2017;

dato atto che erano stati avviati contatti con il succitato Collocamento Mirato Disabili per il rinnovo della convenzione, poi interrotti a seguito della pandemia, ripresi nell'autunno 2020;

vista la nota mail del 14.01.2021, agli atti di questo ufficio, con la quale la Provincia di Varese – Collocamento Mirato Disabili ha trasmesso il nuovo testo di convenzione con le relative condizioni e modalità esecutive e che lo stesso è stato modificato ed integrato in accordo tra le parti;

richiamata la D.G.R. n. XI/3526 del 5.8.2020, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019 – 2021, successivamente adottato dal Direttore Generale di questa Azienda con provvedimento deliberativo n. 463 del 23.9.2020;



richiamata la deliberazione n. 63 del 5.2.2021 avente ad oggetto “Adozione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) anni 2020-2021-2022” inviata in Regione Lombardia per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale, unitamente al parere positivo del Collegio Sindacale;

precisato che le assunzioni verranno formalizzate con successive deliberazioni ed avverranno nei limiti del costo del personale annualmente previsto dal Bilancio Preventivo Economico e conteggiate nel piano del fabbisogno di personale nel rispetto di quanto contenuto nelle succitate deliberazioni 463/2020 e 63/2021 e nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale che verranno adottati nel corso di validità della convenzione di cui al presente atto;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di proporre l’approvazione della suddetta convenzione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, per il periodo dall’1.03.2021 al 31.12.2029, al fine di ottemperare agli obblighi posti dalla legislazione vigente in materia;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione ex art. 11 L. 68/99 con la Provincia di Varese – Collocamento Mirato Disabili per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1), per il periodo dall’1.03.2021 al 31.12.2029;



2. di dare mandato alla S.C. Risorse Umane di provvedere agli adempimenti consequenziali;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Legge 12 Marzo 1999
"Norme per il diritto al lavoro per i disabili"
CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99
(per i datori di lavoro pubblici)

Premesso che:

- a) le parti si sono determinate alla stipula della presente Convenzione al fine di consentire l'applicazione della legge n. 68/99 nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei disabili e dei datori di lavoro;
- b) che i datori di lavoro pubblici, ai sensi degli artt.7 e 11 della legge n.68/99 possono, con lo strumento della presente convenzione, disporre di assunzioni nominative con riferimento alle mansioni per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;
- c) con la stipula della presente Convenzione le parti esprimono la volontà di programmare, secondo un criterio di gradualità, le assunzioni mirate, con l'obiettivo di consentire al datore di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti dei lavoratori disabili e a questi ultimi un avviamento confacente alle proprie caratteristiche professionali e personali;
- d) le parti hanno esaminato i singoli aspetti della presente Convenzione con i suoi allegati;
- e) la medesima stipula consente l'accesso ai benefici previsti dall'art. 14. della legge n. 68/99 inerenti il Fondo Regionale, fatte salve le norme di attuazione da parte della Regione Lombardia;
- f) la normativa attuativa è per alcuni aspetti ancora in via di completamento e pertanto le parti potranno rideterminare quanto qui concordato in base alle nuove disposizioni attuative della legge n. 68/99 sia di tipo legislativo che amministrativo;

Visti

- Gli artt. 7 e 11 della Legge 12.3.1999, n. 68;
- In particolare l'art.7 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, che prevede criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti;
- Gli artt. 36 e 42 del D. Lgs 3.2.1993, n. 29, come sostituiti dagli artt. 35, 36 e 39 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni;
- L'art. 1 del DPR 9.5.1994, n. 487

tra

la Provincia di Varese - Collocamento Mirato Disabili - (di qui in poi denominata "La Provincia"), con sede in Varese, P.za Libertà 1, rappresentata dal dr. Rodolfo Di Gilio, in qualità di Dirigente dell'Area Sviluppo e Sicurezza – Settore Lavoro, nato a Varese il 19/04/1963

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi (di qui in poi denominata "il Datore di Lavoro"), con sede legale in Viale Borri, 57 – Varese - rappresentata dal Dott. Gianni Bonelli in qualità di Legale Rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99, il Datore di Lavoro si impegna a dar corso al "Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali", di cui all'All. A). Tale programma allegato è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Il datore di lavoro dichiara che i disabili da assumere con la presente convenzione verranno selezionati secondo i criteri previsti dalla legge e dai regolamenti e in particolare secondo la normativa richiamata in premessa, tenendo conto della capacità-idoneità-adequatezza allo svolgimento delle mansioni da svolgere.
4. La Provincia, per il tramite del proprio Ufficio Competente - Collocamento Mirato Disabili - mette a disposizione i servizi necessari per sostenere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
5. La Provincia, qualora il "Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali" preveda percorsi formativi, si impegna a promuovere, con oneri a proprio carico, ogni iniziativa volta a sostenere la formazione professionale del personale da inserire nell'Ente/Azienda, anche attraverso l'attivazione della rete dei Centri di Formazione Professionale.
6. La Provincia attua il monitoraggio sull'andamento della presente Convenzione attraverso l'acquisizione della relazione prevista dal successivo punto 7 e promuovendo incontri di valutazione con i referenti datoriali.
7. Il Datore di Lavoro, nel caso di Convenzione pluriennale, si impegna a effettuare una comunicazione con cadenza annuale circa l'andamento del percorso di inserimento. In ogni caso presenterà una relazione conclusiva al termine del Programma di Convenzione.

8. Il Datore di Lavoro, qualora intenda presentare un'ulteriore proposta di Convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità alla scadenza della presente, dovrà presentare la proposta unitamente alla relazione conclusiva 60 giorni prima della scadenza naturale della presente convenzione.
9. La durata della Convenzione è prevista per un periodo massimo di 2 anni se l'Ente/Azienda non supera i 50 dipendenti, tale periodo viene esteso ad un massimo di 6 anni se il numero complessivo dei dipendenti è superiore ai 50 dipendenti. Nel caso di situazioni particolari in capo all'Ente/Azienda, la durata della Convenzione potrà essere ampliata con accordo tra le parti.
10. Qualora l'organico dell'Ente/Azienda dovesse ridursi in misura tale da determinare una diminuzione del numero dei disabili da collocare, fermo restando la durata della Convenzione, i tempi per la copertura di eventuali posti ancora da assegnare verranno riconcordati tra le parti.
11. Il Datore di Lavoro, in caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche dell'Ente/Azienda durante il periodo di vigenza della Convenzione, può presentare una richiesta di modifica al Programma di inserimento, supportata da analitica e circostanziata comunicazione. La Provincia, valutate le motivazioni, può concordare un nuovo programma di inserimento.
12. La Provincia si impegna a comunicare tempestivamente agli Uffici di competenza, qualora ricorrano gli estremi per le agevolazioni previste dall'art. 14 della legge 68/99, l'avvenuta sottoscrizione e l'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.
13. Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione origini esclusivamente dalla mancata attivazione del Datore di Lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 68/99.
14. Nel rispetto del Programma di assunzione concordato, le parti si impegnano a revisionare in forma scritta la presente Convenzione qualora norme di legge o regolamentari lo rendano opportuno e necessario. In qualunque caso ogni dodici mesi, a partire dalla decorrenza della presente Convenzione, le parti si impegnano a verificare il Programma allegato A sulla base della relazione fornita dal Datore di Lavoro e del monitoraggio effettuato dalla Provincia, con l'obiettivo di migliorare l'inserimento dei disabili ancora non occupati e di ottimizzare la capacità professionale degli stessi.
15. La durata della presente convenzione è ancorata alla durata dell'allegato "Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali", a decorrere dal 01.03.2021 e scadente il 31.12.2029.

Allegato A – Datori di lavoro pubblici

"Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali"

premessa

Il Datore di Lavoro ASST SETTE LAGHI intende realizzare un programma di "Inserimento Lavorativo Mirato"

Si No di soggetti disabili mediante convenzione di inserimento ex art. 11 comma 1 L. 68/99

Si No di soggetti disabili aventi particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento mediante convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11 comma 4 L. 68/99 aventi titolo al Collocamento Mirato Disabili nella percentuale minima del

Tale programma, rispetto alla quota d'obbligo complessiva pari a n. 94 unità (vedi tabella A), si intende finalizzato a realizzare inserimenti per la quota d'obbligo,

Si No parziale

Si No totale

per un totale di n. 94 (vedi tab. B) assunzioni entro il 31.12.2029

A) TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI		
Numero dipendenti computabili a livello nazionale		3918
Fascia appartenenza a livello nazionale	<input type="checkbox"/> < a 15 <input type="checkbox"/> da 15 a 35 <input type="checkbox"/> da 36 a 50 <input type="checkbox"/> > a 50	
Numero dipendenti computabili in provincia di Varese		3918
Quota di riserva complessiva:		274
a cui sottrarre: n. lavoratori disabili in forza	-	180
Totale assunzioni da effettuare	Tot.	94

B) TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D'OBBLIGO OGGETTO DELLA CONVENZIONE		
Totale assunzioni da effettuare		94
di cui non oggetto di convenzione per	-	
Quota d'obbligo complessiva oggetto della convenzione	Tot.	94

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Annualità	Scadenza entro il	Assunzioni programmate		Tirocini finalizzati all'assunzione	Tirocini formativi
		inserimento	integrazione		
	31/12/2021	10			
	31/12/2022	11			
	31/12/2023	11			
	31/12/2024	11			
	31/12/2025	11			
	31/12/2026	10			
	31/12/2027	10			
	31/12/2028	10			
	31/12/2029	10			

ATTIVITÀ DELL'ENTE/AZIENDALE

Breve descrizione - eventualmente allegata -

Prestazioni di carattere sanitario

UNITÀ OPERATIVE INTERESSATE - se già individuate -*1° unità operativa*

Via.....CAP..... Comune.....

Tel. Fax

MANSIONI DISPONIBILI - se già individuate –

Indicare il profilo professionale, le mansioni da attribuire al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento.

	Tecnici e amministrativi

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: Comparto Sanità siglato 21/05/2018

MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Elencare sinteticamente le modalità prescelte.

L'Azienda procederà con un bando ad evidenza pubblica per l'assunzione di n.4 disabili in collaborazione con un Servizio Territoriale di inserimento lavorativo tendenzialmente entro giugno 2021.

A tal fine l'Azienda si avvarrà dell'assunzione nominativa, comunque riservata per le qualifiche e per i profili professionali per il cui accesso è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo (ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge 68/99 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 333/00) improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione.

L'Ente, successivamente alla stipulazione della convenzione, deve dare evidenza pubblica alla selezione che può essere finalizzata all'assunzione o al conferimento di una posizione di tirocinio, nel rispetto della normativa di riferimento e dei propri regolamenti interni.

Conclusa la fase di selezione ed individuato l'avente diritto, l'Ente potrà procedere all'assunzione del soggetto disabile o al conferimento della posizione di tirocinio della persona prescelta.

Qualora il conferimento del tirocinio sia a seguito di procedura ad evidenza pubblica nella quale lo stesso è finalizzato all'assunzione, al termine l'Ente potrà procedere direttamente all'assunzione nominativa, con l'approvazione di una delibera del Direttore Generale.

Si precisa che eventuali computi di personale che si invalida in costanza di rapporto di lavoro verranno computati come personale disabile in forza, inoltrata la richiesta all'Ufficio competente della Provincia per l'espletamento della pratica.

Resta inteso che lo sviluppo di Progetti Speciali, quali isole formative, appalti di servizi alle Cooperative Sociali, tirocini, sono modalità per assolvere agli obblighi occupazionali.

Il Collocamento Mirato chiede in particolare di poter valutare un Progetto da valutarsi con la Psichiatria dell'ASST da definirsi stante la disponibilità reciproca a collaborare per la definizione di una prassi condivisa per l'avviamento al lavoro o per progetti innovativi, per soggetti con disabilità psichica.

Inserimento lavorativo; etc.

.....
.....

PARTNER

Nel caso di partecipazione, nella progettazione e/o nella realizzazione del programma di inserimento, di un partner, allegare una comunicazione di adesione sottoscritta dallo stesso.

Decorrenza 01.03.2021

Scadenza 31.12.2029

Per ASST SETTE LAGHI

Per la PROVINCIA DI VARESE

Il Rappresentante Legale

Il funzionario responsabile del Settore Lavoro
delegato dal dr. Rodolfo Di Gilio

Dott. Gianni Bonelli

Dr. Francesco Maresca

Varese, li

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 128 del 01/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99 CON LA PROVINCIA DI VARESE
- COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI
DISABILI (PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2029).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 02/03/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Cortellari Livia - Responsabile del procedimento Risorse Umane

Rebora Elena - Direttore Risorse Umane

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Maviglia Pierpaolo - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Cortellari Livia